



**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO  
INDUSTRIALE DI BARI**

**Ente Pubblico Economico**

Legge 5.10.1991 n° 317

**DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE**

N. 237 DEL 05-10-2022

**OGGETTO:** Servizio di portierato presso il complesso di rustici industriali sito nell'agglomerato industriale di Bari-Modugno in Via dei Bucaneve dal 01.09.2022 al 31.08.2023.

Aggiudicazione del servizio, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mmm.ii. in favore del concorrente Securpol Puglia Spa al corrispettivo economico massimo di €.106.113,11 oltre IVA comprensivo di €.4.690,45 oltre IVA per oneri della sicurezza.

CIG 9250018C52 - CUP D39J21016940007.

Nomina Direttore Esecutivo del servizio.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **05** del mese di **ottobre**.....nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari,

**IL PRESIDENTE**

sulla base dell'istruttoria compiuta dal geom. Francesco Stramaglia del Settore Tecnico e RUP del servizio in epigrafe, come da attestazione sottoriportata, in relazione alla presente deliberazione ad oggetto: "Servizio di portierato presso il complesso di rustici industriali sito nell'agglomerato industriale di Bari-Modugno in Via dei Bucaneve dal 01.09.2022 al 31.08.2023.

Aggiudicazione del servizio, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mmm.ii. in favore del concorrente Securpol Puglia Spa al corrispettivo economico massimo di €.106.113,11 oltre IVA comprensivo di €.4.690,45 oltre IVA per oneri della sicurezza.

CIG 9250018C52 - CUP D39J21016940007.

Nomina Direttore Esecutivo del servizio", riferisce quanto segue,

- ✓ con deliberazione n.271/21 del 28.09.2021, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016 è stato nominato RUP del servizio di che trattasi il geom. Francesco Stramaglia; con le medesima deliberazione è stato approvato il progetto del servizio a firma dell'Ing. Simone Milella relativo al servizio in oggetto;
- ✓ in data 30.09.2021 il progetto del servizio di che trattasi è stato trasmesso dal RUP al referente della programmazione Ing. Latrofa per l'inserimento del citato servizio nel piano biennale consortile avente un quadro economico di spesa complessivo pari ad €.187.292,26 oltre

Iva, ed un importo lordo di contratto di €.161.071,20 oltre Iva comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad €.4690,45 oltre Iva;

- ✓ Il RUP ha richiesto ed ottenuto per il servizio in epigrafe il seguente codice CUP D39J21016940007;
- ✓ con deliberazione n.23 del 26.01.2022 è stato approvato l'avviso pubblico da pubblicare sul sito del Consorzio e sul sito informatico ministeriale per i contratti pubblici per avviare una indagine conoscitiva finalizzata alla individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di portierato di che trattasi a partire dal 01.09.2022 sino al 31.08.2023;
- ✓ Il giorno 17.02.2022, in ottemperanza al provvedimento n.23 del 26.01.2022, l'avviso è stato pubblicato sul sito del Consorzio e sul sito informatico ministeriale per i contratti pubblici;
- ✓ Nei termini stabiliti dall'avviso sono pervenute n.43 manifestazioni d'interesse per il servizio in oggetto di cui all'allegato elenco;
- ✓ con precedente deliberazione del C.d.A. n.168 del 11.10.2021 e deliberazione dell'Assemblea Generale del 28.10.2021 è stata approvato l'inserimento del servizio in oggetto nel piano biennale forniture e servizi consortili e la copertura economica dell'importo di €.161.071,20 oltre IVA per l'esecuzione del citato servizio a partire dal 01/09/2022 sino al 31/08/2023, tale importo è da intendersi quale limite massimo;
- ✓ Con deliberazione presidenziale n.89 del 28.03.2022 sono stati approvati gli atti di gara ed autorizzato il RUP all'estrazione di n.10 operatori economici dall'elenco delle n.43 manifestazioni di interesse pervenute;
- ✓ con verbale del 22.04.2022 in seduta pubblica, viste le deliberazioni n.23 del 26.01.2022 e la n. 89 del 28.03.2022 e vista la nota pec. 3499 del 12.04.2022, il RUP alla presenza dell'Ing. Milella e del P.I. Lorenzo Vasile e del Sig. Michele Pepe Jr (in rappresentanza della cooperativa MEAP) e del Sig. Paldera Claudio (in rappresentanza della SIALIA Scarl), ha proceduto all'estrazione di n.10 operatori economici dall'elenco delle manifestazioni pervenute dal n. 1 al n.43, le cui risultanze sono le seguenti:
  - n. 9 – G. e S.I. Srls con sede in Triggiano (BA)
  - n. 10 – S.G.M. Srl con sede in Milano
  - n. 13 – Aurea Servizi con sede in Milano
  - n. 22 – Ariete Soc. Coop. con sede in Modugno (BA)
  - n. 28- Mozart Servizi Srl con sede in Modica (RG)
  - n. 29- Securpol Puglia Spa con sede in Bitonto (BA)
  - n. 35 Global Team Service con sede i Pignataro Maggiore (CE)
  - n. 37 Servizi Generali di Michele Vatino con sede in Modugno (BA)
  - n. 38 – Dinamica Servizi con sede in Modugno (BA)
  - n. 40 – Fantastic Security Group con sede in Torino;
- ✓ il RUP con nota pec del 26.05.2022 prot. n.4981 ha trasmesso alle

dieci ditte sorteggiate la lettera di invito per il servizio in oggetto, con invito a trasmettere entro le ore 12:00 del giorno 30.06.2022 una offerta economica ed una offerta tecnica secondo le modalità contenute nella stessa lettera di invito e secondo gli importi e le specifiche tecniche desumibili dagli elaborati pubblicati sul sito internet dell'Ente consistenti in:

- progetto di servizi;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale;
- Patto di integrità;
- Modello di offerta economica;
- Schema di contratto;
- Modello dichiarazione DGUE

- ✓ Entro i termini indicati sono pervenuti n. 2 offerte da parte delle società Securpol Puglia Srl (prot. 6005 del 30.06.2022) e Servizi Generali di Michele Vatinno (prot. 6008 del 30.06.2022);
- ✓ Con provvedimento n.204 del 25.07.2022 è stata nominata la commissione di gara ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. 50/2016 nelle persone dell'Ing. Pierluca Macchia (Presidente), Ing. Giuseppe Latrofa (commissario), avv. Cosimo Guida (commissario) e il geom. Francesco Stramaglia (segretario);
- ✓ espletate le procedure di gara con deliberazione presidenziale n.226 del 22.09.2022 si è preso atto dei verbali di gara, ed approvata la proposta di aggiudicazione del servizio in favore del concorrente Securpol Puglia Spa al corrispettivo economico massimo di €.106.113,11 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza di €.4.690,45 oltre IVA, e contestualmente è stato autorizzato il RUP al proseguo dell'attività propedeutica alla sottoscrizione del relativo contratto di appalto;
- ✓ il RUP, mediante il portale AVCPass, ha richiesto la documentazione di seguito elencata a comprova delle dichiarazioni effettuate dall'operatore economico in sede di gara:

DOCUMENTO

▪ DURC online	con esito regolare e scadenza al 25/10/2022
▪ informazioni societarie visura – Avcpass	ottenuto in data 28/09/2022 con esito regolare
▪ casellario informatico – Avcpass	ottenuto in data 28/09/2022 con esito regolare
▪ certificato casellario giudiziale – Avcpass	ottenuto in data 28/09/2022 con esito regolare
▪ certificato anagrafe sanzioni amministrative	ottenuto in data 28/09/2022 con esito regolare
▪ regolarità fiscale – Avcpass	ottenuto in data 30.09.2022 con esito regolare

ed ha successivamente aggiornato lo schema di contratto, già approvato con la succitata deliberazione n.89 del 28.03.2022, allegato alla presente deliberazione, da sottoscrivere con la società Securpol Puglia.

- ✓ per consentire un'effettiva gestione e coordinamento del servizio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il settore tecnico dell'Ente ha individuato il sig. Lorenzo Vasile, per la sua qualifica professionale e per la sua esperienza maturata nell'esecuzione della mansione di portierato espletata per conto dell'Ente nel periodo dal 2016 al 2019 sino ad oggi, quale Direttore esecutivo del servizio in oggetto;

✓ vista l'urgenza di dar avvio al servizio in oggetto da alcuni mesi in proroga nei confronti del precedente affidatario, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) della Legge n.120 del 11/09/2020 avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza con la stessa Securpol Puglia Spa, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto di appalto;

**VISTA** la deliberazione presidenziale n.226/2022 del 22.09.2022

**VISTA** la Legge n. 120 del 11 settembre 2020;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e verificata la rotazione degli affidamenti per la specifica classificazione adottata (cpv -98341120-2);

**VISTE** le attestazioni sottoriportate del Responsabile dell'istruttoria;

**RITENUTO** di procedere con l'aggiudicazione definitiva in favore della Securpol Puglia Spa del servizio in oggetto ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

**RITENUTO** di affidare l'incarico di Direttore Esecutivo del Servizio al Sig. Lorenzo Vasile;

**SENTITA** la struttura M.O.P. dell'Ente;

**VERIFICATO** che il servizio è stato inserito nel biennale consortile così come approvato dall'Assemblea Generale del Consorzio in data 28.10.2021;

**VISTO** il Contratto di Appalto aggiornato con i dati rivenienti dalle operazioni di gara ed allegato alla presente

**VISTO** l'art. 15 dello Statuto dell'Ente secondo cui il Presidente "può assumere, in via eccezionale, provvedimenti urgenti ed indifferibili nell'interesse dell'Ente che sottopone a ratifica alla prima seduta utile del CdA.",

assunti i poteri del Consiglio di Amministrazione in considerazione dell'urgenza di procedere con l'aggiudicazione definitiva del servizio di portierato presso il complesso di rustici industriali sito nell'agglomerato industriale di Bari-Modugno in Via dei Bucaneve dal 01.09.2022 al 31.08.2023, in favore del concorrente Securpol Puglia Spa

### **DELIBERA**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di aggiudicare definitivamente, come con la presente si affida, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della società Securpol Puglia Spa con sede in Bitonto alla S.P. 231 Km.79+800 (P. IVA n.3769340757), il servizio di portierato presso il complesso di rustici industriali sito nell'agglomerato industriale di Bari-Modugno in Via dei Bucaneve dal 01.09.2022 al 31.08.2023 al corrispettivo economico massimo di €.106.113,11 oltre IVA comprensivo di €.4.690,45 oltre IVA per oneri della sicurezza- CIG 9250018C52 - CUP D39J21016940007.
3. Di approvare, come in effetti si approva, l'allegato schema di contratto aggiornato con i dati della Securpol Puglia Spa, al fine di procedere con la sottoscrizione dello stesso.

4. Di affidare, come con la presente si affida, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., al Sig. Lorenzo Vasile l'incarico di Direttore Esecutivo del servizio di che trattasi
5. Di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza con la succitata Securpol Puglia Spa, previa sottoscrizione del verbale di inizio del servizio, in ragione delle tempistiche ristrette di cui in premessa.
6. Di incaricare il geom. Giuseppe Calisi della pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Consorzio e su "Amministrazione Trasparente", nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalle norme in materia di protezione dei dati personali, di quelli sensibili e giudiziari;
7. Di sottoporre a ratifica del CdA dell'Ente, nella prima seduta utile, il presente provvedimento.
8. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva;

I sottoscritti attestano che il procedimento finalizzato all'approvazione del presente atto è stato espletato nel rispetto delle norme di legge ed è conforme alle risultanze istruttorie.

Modugno, 30-09-2022

Il Responsabile Struttura M.O.P. e RUP  
(geom. [redacted] Puglia)

VISTO:

Modugno, 30-09-2022

Il Responsabile Struttura M.O.P.  
(ing. G. [redacted] Petrofa)

Per quanto di competenza, non ci sono rilievi da formulare.

Modugno, 05-10-2022

Il Direttore Generale  
(avv. [redacted] i)

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO**

"Affidamento del servizio di portierato presso il complesso di rustici industriali sito nell'agglomerato industriale di Bari - Modugno in via dei Bucaneve a partire dal 01.09.2022 e sino al 31.08.2023"  
CIG 9250018C52 - CUP D39J21016940007

o o o o o o o o

L'anno **2022** (duemilaventidue) il giorno \_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari (in seguito indicato anche come Consorzio), in Via delle Dalie 5 a Modugno (Ba), con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,  
in esecuzione della deliberazione presidenziale n \_\_ del \_\_/\_\_/2022

**TRA**

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari sito in Modugno (BA) - 70026 -Via delle Dalie 5, partita iva 00830890729, di seguito denominato "committente" nella persona del Presidente pro tempore dott. Paolo Pate nato a Catanzaro il 26/03/1967 il quale dichiara di agire in nome e per conto del citato Consorzio

**E**

la Società Securpol Puglia Spa di seguito denominata "affidataria", con sede legale in Bitonto (BA) alla S.P. 231 Km. 79+800, partita iva 03769340757 ,nella persona dell'Amministratore Delegato Sig.ra Argenziana Emilia nata a Mercogliano il 09/06/1950.

**PREMESSO CHE**

con deliberazione presidenziale n. 23 del 26/01/2022 il Consorzio ASI di

Bari ha approvato un avviso pubblico, pubblicato in data 17.02.2022, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione ad una procedura di gara per l'affidamento del servizio di portierato presso il complesso di rustici industriali sito nell'agglomerato industriale di Bari - Modugno in via dei Bucaneve a partire dal 01.09.2022 e sino al 31.08.2022, da indire mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b) della Legge n. 120/2020;

ultimata la procedura di acquisizione delle disponibilità il RUP ha inoltrato alle n. 10 ditte sorteggiate in data 22/04/2022, con nota prot.4981 del 26/05/2022, una lettera di invito richiedendo l'inoltro di un'offerta entro e non oltre le ore 12:00 del 30/06/2022, per il successivo affidamento da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con importo complessivo a base di gara di € 161.071,20,68 al netto dell'IVA, comprensivo di € 4.690,45 oltre IVA per oneri della sicurezza;

in esito all'esperimento delle procedure di gara, con deliberazione n. 226 del 22.09.2022 è stata approvata la proposta di affidamento in favore del concorrente Securpol Puglia Spa in ragione dell'offerta trasmessa in data 30.06.2022, protocollata presso l'Ente al n. 6005 del 30.06.2022, e con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il servizio in oggetto è stato aggiudicato, per una spesa massima quantificata di euro 106.113,11 oltre IVA, in favore del concorrente Securpol Puglia Spa, con sede legale in Bitonto (BA) , alla S.P. 231 Km. 79+800, Codice Fiscale e Partita Iva n.03769340757;

Il citato appaltatore dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le

persone necessarie per effettuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto;

l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;

la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere mediante il portale AvvPass dell'ANAC la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti dichiarati ed ha acquisito il Durc;

Con PEC prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato l'avvenuto esito ed ha invitato la Società affidataria alla trasmissione della cauzione definitiva e della polizza assicurativa propedeutiche alla sottoscrizione del presente contratto.

Tanto premesso per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1 –PREMESSE**

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, a mezzo del succitato rappresentante e in esecuzione della precitata deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2022, affida l'appalto del servizio di portierato presso il complesso di rustici industriali sito nell'agglomerato industriale di Bari – Modugno in via dei Bucaneve a partire dal 01.09.2022 e sino al 31.08.2023.

L'Appaltatore ha dichiarato espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni, norme e prescrizioni, contenute nei documenti sotto elencati:

1. disciplinare di gara;
2. capitolato speciale;



3. offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;

4. offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara.

Fa parte del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e la Legge n. 120 del 11/09/2020.

L'esecuzione del presente affidamento è disciplinata, oltre che da quanto disposto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, e, in subordine, dalle norme del codice civile, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

#### **ART. 2 –OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Consorzio ASI di Bari, come sopra rappresentato, affida alla Società Securpol Puglia Spa, che tramite il suo Legale Rappresentante, formalmente e legalmente accetta, l'incarico per l'affidamento del servizio di portierato presso il complesso di rustici industriali sito nell'agglomerato industriale di Bari – Modugno in via dei Bucaneve a partire dal 01.09.2022 e sino al 31.08.2023, da eseguirsi nei termini e con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato, nel Disciplinare di gara nonché nell'offerta tecnica, che qui si intendano espressamente per richiamati.

La Ditta dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico.

Il responsabile del procedimento è il geom. Francesco Stramaglia.

Il Direttore esecutivo del Servizio è il P.I. Lorenzo Vasile

Il Responsabile del servizio della ditta \_\_\_\_\_ è

\_\_\_\_\_

Il servizio oggetto del presente contratto è dettagliatamente descritto nel

Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale, che qui si intendono come espressamente richiamati.

La gara ha ad oggetto, a titolo esemplificativo, la fornitura di servizi di portierato ed il personale addetto a tale servizio dovrà svolgere le attività di seguito elencate:

Controllo delle infrastrutture a servizio del portierato (linea elettrica, linea telefonica, impianto riscaldamento, ecc); Chiusura delle porte e delle finestre, dei quadri elettrici e delle attrezzature elettroniche; Controllo e ispezione degli accessi ed eventuale registrazione dei visitatori; Ispezione; Controllo e rilascio/ritiro di eventuali pass provvisori alle utenze; Regolazione eventuale dell'afflusso delle vetture nei parcheggi; Controllo visivo delle recinzioni in orso-grill, delle vie di esodo e del parcheggio; Gestione del locale portierato; Fornire indicazioni; Servizio di consegna e ritiro corrispondenza da/per Consorzio e Conducenti; Spazzatura delle aree di ingresso e di deposito dei cassonetti di raccolta dei rifiuti; Reperibilità;

### **ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è a partire dal \_\_\_\_\_ e sino al 31.08.2023, previa comunicazione della presa in carico del servizio, in conformità a quanto stabilito all'art. 4 del Capitolato.

Non è previsto il rinnovo di contratto.

La stazione appaltante si riserva di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, e comunque non superiore a 3 mesi dalla

scadenza dello stesso ovvero dall'esaurimento del corrispettivo di cui all'art.5 del presente contratto.

#### **ART. 4 – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale nonché nel presente contratto e nei documenti richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Consorzio.

Al fine dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto richiesto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Consorzio di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali

verifiche. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite nonché a dare immediata comunicazione a questa ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

#### **ART. 5 – CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo dovuto dal Consorzio all'Aggiudicatario per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto è fissato nella misura massima di € 106.113,11 al netto dell'IVA come per legge.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, e l'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore solleva sin d'ora il Consorzio da qualsiasi richiesta per rimborsi spese e quant'altro possa essere richiesto da altri per prestazioni comunque riferite all'oggetto del presente contratto.

Il corrispettivo del servizio, determinato sulla base dei prezzi offerti in sede di aggiudicazione, sarà corrisposto con cadenza mensile, a seguito di emissione di fatture da inviare telematicamente, il cui importo dovrà essere determinato a seguito di report delle ore di servizio effettivamente eseguite redatto in contraddittorio con il Direttore esecutivo del Servizio.

Il corrispettivo sarà erogato nei 30 giorni successivi al ricevimento della fattura.

Le fatture elettroniche, datate e numerate, complete dei dati necessari all'effettuazione dei pagamenti, dovranno riportare il codice identificativo gara (CIG) e verranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva

e del corretto svolgimento del servizio, sia sotto il profilo qualitativo che della rispondenza dello stesso alle condizioni stabilite dal contratto.

Le fatture dovranno essere inviate al codice univoco ufficio T04ZHR3 con indicazione dell'imponibile e riportando la scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72 e dovranno essere corredate dal suddetto prospetto mensile del numero di ore totalizzato per l'effettivo servizio prestato. Il corrispettivo sarà costituito dal prodotto della tariffa oraria offerta per il numero effettivo di ore di servizio svolte. Le singole fatture dovranno prevedere la decurtazione dello 0,50% quale ritenuta di garanzia ai sensi dell'art. 30 comma 5, del D.Lgs.50/2016, che verrà corrisposta in sede di liquidazione del saldo finale, previo accertamento d'ufficio della regolarità contributiva (D.U.R.C.).

La liquidazione delle fatture a saldo sarà disposta subordinatamente all'esito favorevole della verifica finale di attestazione di regolare esecuzione in merito alla quantità, tipologia e natura delle attività previste nell'offerta dell'Appaltatore e nel Capitolato.

I pagamenti del corrispettivo per lo svolgimento del servizio, saranno effettuati dal Servizio Contabilità e Finanza consortile.

L'erogazione dei compensi dovuti avverrà, sul conto corrente intestato a \_\_\_\_\_ presso la banca \_\_\_\_\_, sede di \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

Ogni eventuale variazione degli estremi identificativi del conto corrente comunicato, nonché delle persone delegate ad operare su di esso, devono essere tempestivamente comunicati a questo Ente in forma scritta, completa di adeguata motivazione e documentazione. In difetto di quanto sopra, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Stazione

appaltante. Con il pagamento del prezzo di contratto si intendono compensate tutte le prestazioni, i mezzi, le forniture, gli oneri e le obbligazioni dell'Appaltatore, anche se non espressamente elencati o previsti nei documenti contrattuali, comunque necessari per la corretta esecuzione del servizio secondo le prescrizioni, modalità e nei tempi indicati nei documenti contrattuali stessi. Con la stipulazione del contratto l'Appaltatore riconosce la congruità e la omnicomprensività del prezzo contrattuale, intendendosi quindi inclusi l'utile, le spese, gli oneri legali e amministrativi e qualsiasi altra voce inerente il servizio, rinunciando espressamente, l'Appaltatore, ad avanzare riserve, pretese o reclami per qualsivoglia motivo relativamente alla congruità di detto prezzo contrattuale. Dal pagamento delle somme a titolo di corrispettivo verranno trattenute le somme eventualmente dovute dall'Appaltatore a questo Ente per sanzioni e/o penalità, per le quali l'Appaltatore rilascerà relativa nota di accredito.

#### **ART. 6 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il servizio è soggetto ad attestazione di regolare esecuzione, ad opera del Direttore Esecutivo del Servizio, in termini di qualità e quantità del servizio espletato.

#### **ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA - GARANZIE E COPERTURE**

##### **ASSICURATIVE**

L’Affidatario, a garanzia degli impegni derivanti dal presente contratto, ha costituito, cauzione definitiva pari ad Euro \_\_\_\_\_, a mezzo di polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la Compagnia “ \_\_\_\_\_ ”,

trasmessa in data \_\_\_\_\_ e protocollata presso gli uffici dell'Ente al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, contenente le clausole circa la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del C.C., alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In merito a detta cauzione l'Appaltatore concede ampia facoltà di utilizzarla in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione.

Ad ultimazione del servizio, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, il RUP procederà, dietro richiesta della Ditta, allo svincolo della cauzione secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta scritta effettuata dall'Amministrazione.

**ART.9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL  
PERSONALE DIPENDENTE**

L'appaltatore, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

materia di lavoro, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs.50/2016, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'aggiudicatario in applicazione del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO CISAL PER I DIPENDENTI DI AZIENDE E COOPERATIVE ESERCENTI ATTIVITA' NEL SETTORE "SERVIZI" si impegna ad assumere il personale attualmente in servizio. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga altresì, ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'inadempimento dell'appaltatore della succitata clausola (d'ora in poi clausola sociale), accertato direttamente dalla stazione appaltante o



a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione di sanzioni così come di seguito specificate.

L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per

cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ.

La stazione appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

L'appaltatore si impegna, altresì ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

La Ditta dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che tutto il personale impegnato nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto non ha rapporti tali da implicare incompatibilità con l'incarico oggetto della presente convenzione e che non sono pubblici dipendenti, pertanto non soggetti all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Esecutore, la Stazione appaltante procede ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs.50/2016 nonché nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute dall'Appaltatore al personale dipendente.

#### **ART.10 – OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE**

##### **NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Oltre ad assumere gli oneri su descritti, l'Appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio anche in sostituzione del personale consortile;
- b) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- c) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;

d) comunicare tempestivamente al Consorzio, ai sensi dell'art.7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta;

e) consentire gli opportuni controlli ai funzionari del Consorzio ASI di Bari;

f) segnalare, per iscritto e immediatamente, al Consorzio ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;

g) garantire la sostituzione del personale dipendente consortile anche in caso di preavviso minimo di trenta minuti;

Inoltre, l'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

eseguire il servizio con personale di livello professionale adeguato;

adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà del Consorzio o di terzi.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati al Consorzio e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti solleva il Consorzio, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose del suddetto Ente e/o dell'Appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

#### **ART.11 -PENALI**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non

corretta gestione del servizio, il RUP potrà applicare le seguenti penali,

oltre a quelle già indicate nell'art.9 del presente contratto:

- per quanto riguarda l'omissione totale o parziale delle operazioni di portierato ed altre mansioni accessorie, l'Impresa, oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione, potrà essere gravata di una penale pari al 2% del corrispettivo mensile contrattuale (IVA inclusa), per ogni mancata esecuzione del servizio a carattere giornaliero;

- per quanto riguarda inesatti adempimenti o ritardi nell'adempimento o comunque per inadempienze diverse dall'omissione del servizio, l'Impresa potrà essere gravata di una penale pari al 3% del compenso mensile contrattuale (IVA inclusa);

- per l'esecuzione del contratto con utilizzo di personale non assunto regolarmente, ovvero in caso di violazione del progetto di assorbimento predisposto dalla ditta aggiudicataria, verrà applicata - per una prima infrazione - una penale di € 5.000,00 per ogni persona non in regola ovvero non assunto secondo la previsione del progetto; la seconda infrazione comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

L'importo delle penali applicate sarà, a scelta dell'Amministrazione, trattenuto sul pagamento della mensilità successiva a quella in cui si è verificata l'infrazione/disservizio oppure sull'importo cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

A seguito dell'avvenuta applicazione di n. 3 (tre) penali per mancato o irregolare adempimento del servizio o nell'ipotesi di reiterati

inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., in via stragiudiziale, con contestuale incameramento della cauzione salvo il diritto ad ottenere la penale e ad agire per il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

#### **ART. 12 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

L'osservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente contratto, i controlli e le disposizioni del Consorzio, l'espletamento degli accertamenti, delle verifiche sullo svolgimento dell'attività, l'approvazione della stazione appaltante non limitano né riducono la piena e incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Ente, nonché a terzi.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La Ditta è tenuta a stipulare idonea e congrua polizza di responsabilità civile professionale per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto, così come disciplinato nel capitolato speciale. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto del Consorzio ASI di Bari derivante dalla gestione del

servizio saranno coperte da polizza assicurativa che l'Impresa aggiudicataria dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose comprensiva altresì dei danni da interruzioni o sospensioni di attività di portierato, per un massimale "unico" non inferiore a € 500.000,00 per sinistro e per persona. La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro. 100.000,00 per sinistro e di Euro. 300.000,00 per persona.

Detta polizza dovrà essere stipulata e consegnata in copia all'Amministrazione prima della data di inizio del servizio. Sono a carico della Ditta le spese relative al pagamento di ogni altra polizza richiesta secondo le normative vigenti.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

#### **ART. 13- TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

La società Securpol Puglia Spa si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto.

#### **ART.14 – SUBAPPALTO**

Il subappalto non è ammesso.

**ART.15 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY-  
RISERVATEZZA**

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal sopra citato Decreto.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi.

Il Consorzio ASI, titolare del trattamento dei dati, esegue il trattamento degli stessi al solo fine della esecuzione del contratto in ottemperanza ad obblighi di legge.

E' fatto divieto ai dipendenti dell'Appaltatore di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate, nonché quelli inerenti il personale dell'Amministrazione, di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Le parti si impegnano ad osservare e a far osservare dal proprio personale la massima riservatezza in ordine a fatti, informazioni, cognizioni e documenti di qualsiasi natura di cui siano venuti a



conoscenza.

Le parti si impegnano, altresì, a non rivelare a terzi e a non usare le informazioni tecniche e le risultanze delle attività relative al presente contratto per finalità diverse dall'esecuzione dello stesso.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

#### **ART. 16- VARIAZIONE - RECESSO**

Il Consorzio si riserva di concordare, con l'Appaltatore le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione. La Ditta non può esercitare il diritto di recesso nei confronti del Consorzio, se non nelle ipotesi di giusta causa, al sopravvenire della quale è tenuta a darne immediata comunicazione all'Ente, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultima. Il Consorzio si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti della Ditta.

Il recesso della Ditta ha effetto decorsi 30 giorni dal giorno del ricevimento da parte del Consorzio della comunicazione di recesso da effettuarsi con lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC.

Il Consorzio, in caso di mancata approvazione da parte dell'assemblea dei

soci consortile dell'aggiornamento del piano biennale per i servizi e le forniture, comprendente il progetto di servizi di cui alla presente procedura, formalizzerà la risoluzione del contratto di appalto, salvaguardando l'Ente da ogni responsabilità e riconoscendo all'affidatario l'importo del servizio svolto fino alla formale comunicazione di recesso.

Il Consorzio, inoltre, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, nel rispetto delle disposizioni di legge in tutto o in parte del contratto. In tali ipotesi, l'Amministrazione si obbliga al pagamento, anche a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 e successive modifiche, del 5% delle attività non eseguite; è escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Il recesso del Consorzio ha effetto dal giorno in cui viene comunicato alla Ditta con lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, la Ditta è tenuta a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Consorzio si riserva, altresì, il diritto di rinunciare a quota parte del servizio, oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell'Appaltatore non dovesse essere più necessaria.

Per quanto non espressamente disciplinato si richiama l'applicazione del codice civile e della vigente normativa sugli appalti.

#### **ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali previa diffida

ad adempiere. Il Consorzio ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto o all'esecuzione d'ufficio dell'incarico a spese della Ditta valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione;
- annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giurisdizionale;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente articolo 11;
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate di seguito a diffida formale da parte dell'Ente;
- mancata applicazione del progetto di assorbimento del personale in servizio;
- mancata presentazione dell'elenco del personale che si intende adibire al servizio, così come indicato nel capitolato speciale;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da causa di forza maggiore, di tutto o parte del servizio oggetto del contratto, da parte della Ditta;

- sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo o di altre situazioni equivalenti a carico della Ditta:

- mancato reintegro della cauzione definitiva;

- cessione del Contratto e/o dei crediti;

- violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art.14;

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

- nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente Contratto e nel Capitolato e dalla normativa vigente;

- frode nella esecuzione del servizio;

Altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La risoluzione del contratto sarà comunicata alla Ditta da parte del Consorzio a mezzo PEC, previa contestazione scritta e decorso il termine di cinque giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, il Consorzio incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della Ditta.

In caso di risoluzione del contratto, il Consorzio si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento dell'incarico, con addebito a carico della Ditta dell'eventuale maggior costo sostenuto o di tutte le spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento.

L'esecuzione in danno non esonera la Ditta dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

L'eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato alla Ditta inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.

Il Consorzio ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta sarà tenuta a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.

Il Consorzio avrà il diritto di risolvere il contratto anche nel caso in cui l'Appaltatore si rendesse colpevole di atti di grave negligenza, frode, reati informatici o di altra natura, ed inoltre se fosse dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale od extra giudiziale.

Gli eventuali maggiori oneri per i nuovi contratti verranno addebitati all'appaltatore, il quale risponderà inoltre di ogni altro danno che potesse

derivare al Consorzio dalla stipulazione o dalla esecuzione diretta del servizio, e perderà ogni diritto a pretendere un indennizzo per spese sostenute o per mancato guadagno.

Altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La risoluzione del contratto sarà comunicata alla Ditta da parte del Consorzio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo PEC, previa contestazione scritta e decorso il termine di cinque giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, il Consorzio incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della Ditta.

In caso di risoluzione del contratto, il Consorzio si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento dell'incarico, con addebito a carico della Ditta dell'eventuale maggior costo sostenuto o di tutte le spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento.

L'esecuzione in danno non esonera la Ditta dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

L'eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato alla Ditta inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.

Il Consorzio ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale

saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta sarà tenuta a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.

In base a quanto disposto dall'art.110 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, nei casi di risoluzione del contratto, il committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta.

#### **ARTICOLO 18 – DIVIETO DI CESSIONE**

Il presente Contratto non può essere ceduto in alcuna forma, ed anche indirettamente e parzialmente dall'Appaltatore a terzi. In difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto.

#### **ARTICOLO 19 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto, che non sia possibile risolvere in via amichevole, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.

#### **ARTICOLO 20 - DOMICILIO ELETTO**

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'Appaltatore elegge il domicilio legale in \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_ ove è convenuto che possano essere ad esso

notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Appaltatore stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

#### **ARTICOLO 21 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sospensione temporanea del servizio in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni, al verificarsi di circostanze non previste e allo stato non prevedibili.

In caso di sospensione del servizio ai sensi del comma precedente, l'Appaltatore non avrà alcun titolo a compensi per fermo attività.

L'Appaltatore non potrà sospendere arbitrariamente il servizio per nessun motivo. Qualsiasi sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore darà il diritto all'Amministrazione di ottenere le penali e risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. In caso di sciopero del personale dell'Appaltatore trova applicazione quanto disciplinato dal capitolato.

#### **ART. 22 - COMUNICAZIONI**

Le parti si danno atto che ogni rapporto tra loro intercorrente durante il perfezionamento e l'esecuzione del contratto ed i successivi eventuali contatti sarà intrattenuto esclusivamente in lingua italiana.

#### **ART. 23 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**



La registrazione del presente contratto avverrà solo in caso d'uso dalla parte che abbia interesse.

#### **ARTICOLO 24 – RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si fa espresso rinvio al Capitolato d'oneri nonché si fa espresso richiamo al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e ad ogni altra disposizioni normativa o regolamentare vigente in quanto applicabile.

#### **ARTICOLO 25 – CLAUSOLA FINALE**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

#### **ARTICOLO 27 - ALLEGATI**

Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati sono:

l'Allegato "A" (Capitolato speciale),

l'Allegato "B" (Offerta Tecnica),

l'Allegato "C" (Offerta Economica).

Modugno, \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMITTENTE

L'AFFIDATARIO

dott. Paolo Pate \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23.

L'atto consta di n. 29 pagine.

Modugno, \_\_\_\_\_

L'Appaltatore.....

